



Buoni lavoro (voucher): estensione pericolosa

I buoni lavoro, chiamati comunemente "voucher", sono nati in via sperimentale nel 2008, con lo scopo di regolarizzare le prestazioni di lavoro "meramente occasionali e saltuarie". Pertanto, il loro utilizzo doveva avvenire esclusivamente per prestazioni di lavoro occasionale e saltuario, la cui attività non deve essere riconducibile a tipologie tipiche di lavoro subordinato. Nati in sordina, sono già arrivati a superare, a giugno 2013, il valore complessivo di 620 milioni di euro. Ora è bastato inserire nel "decreto del fare" n. 76/2013 (convertito nella legge 99/2013), un semplice comma, che elimina dalla precedente legge l'espressione "meramente occasionale", per aprire a vele spiegate una comoda e ambigua vita a questo strumento. Ampliando l'utilizzo viene sicuramente

meno lo scopo per cui erano nati i voucher: far emergere il lavoro in nero per le attività "accessorie e occasionali", in ambito di attività ben definite. Inoltre, sono stati abrogati i settori di attività tassativamente elencati nella precedente normativa, aprendo l'estensione dei voucher a tutti i settori di attività, sia in ambito pubblico che privato compresi gli studi professionali e le famiglie. Prima della modifica i buoni erano soprattutto diffusi in agricoltura, nei servizi in genere, nel commercio, nelle manifestazioni sportive e nel turismo.

Per quanto riguarda i lavoratori, la nuova estensione comporta il fatto che i voucher vengano utilizzati praticamente da tutti i lavoratori sia a tempo pieno che a part-time, i disoccupati, gli inoccupati, i pensionati, le casalin-

ghe e gli studenti.

Conseguentemente a queste nuove norme, vi è sicuramente il pericolo che lo scopo per cui erano nati, ossia contrastare il lavoro in nero per particolari attività, possa lasciare il posto ad un uso molto più allargato, pagando, inoltre, una contribuzione decisamente inferiore rispetto al dovuto.

I voucher contengono sia il compenso per la prestazione lavorativa, sia i contributi previdenziali e assicurativi. Il loro valore facciale, normalmente, è di 10 euro, di cui 7,50 euro vanno in tasca al lavoratore, per il lavoro svolto, i restanti 2,5 euro vengono suddivisi tra Inps (13%) e Inail (7%), più il 5% per la gestione. Vi sono anche tagli da 20 e 50 euro.

Per la conversione del buono lavoro in denaro contan-

te, il lavoratore deve rivolgersi ad un qualsiasi ufficio postale. La contribuzione, utile per la pensione, è del 13% del compenso e viene accreditata nel fondo pensione della gestione separata dei parasubordinati (co.co.co.), gestita dall'Inps. Questa percentuale è nettamente inferiore rispetto al 27,72% (20% per chi è pensionato o iscritto a altro fondo), che versano gli altri lavoratori iscritti a questo fondo.

L'ammontare delle prestazioni lavorative pagate con i voucher non devono superare, per ogni lavoratore, i 5.000 euro netti (3.000 per chi è in cassa integrazione, mobilità e disoccupazione) nel corso dell'anno solare. Per gli imprenditori commerciali e professionisti la corresponsione non deve superare annualmente i 2.000 euro.

Angelo Vivenza